

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3166**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BUDIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004**

—————

Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei  
territori ceduti alla ex Jugoslavia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine della seconda guerra mondiale, diversi italiani che si trovavano a risiedere nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, e di cui oggi sopravvivono circa duecento persone (comprese le vedove), hanno subito da parte delle autorità jugoslave di allora persecuzioni e deportazioni, anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana.

Mentre gli attuali governi della Slovenia e della Croazia hanno già provveduto, con recenti leggi, a risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite, la nostra legislazione si è limitata, con la legge 23 marzo 1952, n. 207, ad estendere le disposizioni per la concessione delle pensioni previste per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani che presentano invalidità a seguito della persecuzione politica sofferta nella ex Jugoslavia.

Con il presente disegno di legge si intende equiparare i soggetti di cui si parla agli ex

deportati e perseguitati politici, allo scopo di riconoscere anche i seguenti benefici:

- assegno vitalizio di benemerenzza pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale;
- copertura previdenziale dei periodi di persecuzione e/o deportazione;
- esenzione totale dai *ticket* sanitari;
- reversibilità ai familiari dell'assegno vitalizio di benemerenzza.

Similmente a quanto previsto per gli ex deportati e perseguitati politici, si determina anche la composizione della Commissione che dovrà esaminare le relative domande e che comprende, oltre ai rappresentanti dei vari ministeri, anche quelli delle tre associazioni di profughi giuliani e dalmati maggiormente rappresentative.

Infine si è ritenuto doveroso di assicurare agli effetti previdenziali i periodi di servizio militare di alcune centinaia di connazionali in Jugoslavia.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le disposizioni recanti benefici in favore dei deportati nei campi K.Z., di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e razziali, sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo secondo la legge 4 marzo 1952, n. 137, residenti prima del 1° maggio 1945 nei comuni delle ex province di Fiume, Pola, Trieste e Zara, ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace, i quali, dopo il 1° maggio 1945, hanno subito persecuzioni o deportazioni da parte delle autorità jugoslave.

2. Come previsto dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96 e 22 dicembre 1980, n. 932, per persecuzione si deve intendere la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e condanna da parte di tribunali jugoslavi; l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica, e atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.

## Art. 2.

1. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge sono sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e finanze e del lavoro e politiche sociali, la quale è composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni:

- 1) Associazione delle comunità istriane;
- 2) Associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia;
- 3) Unione degli istriani.

2. La composizione della commissione è integrata da un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero dell'economia e delle finanze e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

4. Gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili al fine dell'esame e del riesame della domanda. È facoltà dell'interessato produrre memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali. Può inoltre comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.

5. Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

### Art. 3.

1. Ai profughi che vennero obbligati, in ottemperanza alle leggi della Repubblica federativa di Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, calcolato in base al numero degli aventi diritto, è quantificato in circa un milione di euro.